

(N. 1051-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1950
(V. Stampato N. 897-bis)*

d'iniziativa del Deputato BOVETTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MAGGIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1951

Ricostituzione del comune di Valgioie, in provincia di Torino

ONOREVOLI SENATORI. — Il comune di Valgioie in provincia di Torino, per i poteri conferiti al Governo con il regio decreto-legge 17 maggio 1927 (onde provvedere ad una revisione delle circoscrizioni comunali) venne soppresso ed aggregato con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2278, al comune di Giaveno. Così, come per altri Comuni precedenti il provvedimento non è stato giustificato da alcuna necessità, tanto più che il Comune vantava una antica autonomia e una tradizionalmente buona amministrazione, così che la popolazione, anche per

evitare disagi economici che derivavano dalla necessità di spostarsi al nuovo capoluogo per l'espletamento delle normali pratiche amministrative, aspira a conseguire una autonomia amministrativa così come ha ormai una autonomia economica e finanziaria.

Visti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti e la relazione approvata dalla Commissione della Camera dei deputati, propongo l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

ROMITA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comune di Valgioie, aggregato al comune di Giaveno con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2278, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Art. 2.

Il prefetto di Torino, sentite la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

Art. 3.

Gli organici del comune di Giaveno e del ricostituito comune di Valgioie saranno stabiliti dal Prefetto, sentite la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Giaveno, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.